

COMUNE E PROVINCIA**Obbligo di astensione nel caso di conflitto di interessi**

TAR PUGLIA - BARI SEZ. I - sentenza 8 luglio 2014, n. 850 - Pres. C. Allegretta, Est. G.A. Allegretta - Sgobba (Avv. Lancieri) c. Comune di Alberobello (Avv. Lofoco) e Perta (n.c.) - (accoglie) - (sulla legittimità o meno di una delibera del Consiglio comunale di approvazione del regolamento per l'insediamento e l'esercizio di autorimesse, ove alla relativa votazione abbia partecipato un Assessore che riveste la carica di rappresentante legale di una società operante nel medesimo settore).

Comune e Provincia - Delibere - Delibera del Consiglio comunale - Di approvazione del regolamento per l'insediamento e l'esercizio di autorimesse, parcheggi a cielo aperto, di automezzi e autoveicoli nel territorio comunale - Mancata astensione di un Assessore legale rappresentante di una società operante nel medesimo settore - Illegittimità per violazione dell'art. 78, D.Lgs. n. 267 del 2000.

E' illegittima, per violazione dell'art. 78 del D.Lgs. n. 267 del 2000 e, in particolare, per violazione dell'obbligo di astensione gravante sugli amministratori locali nei casi di sussistenza di un interesse proprio, la delibera con la quale il Consiglio comunale ha approvato il regolamento per l'insediamento e l'esercizio di autorimesse, parcheggi a cielo aperto, di automezzi e autoveicoli nel territorio comunale, nel caso in cui alla relativa votazione abbia partecipato un Assessore che rivesta la carica di rappresentante legale di una società operante nel medesimo settore e sia nominativamente titolare di una pregressa autorizzazione per apertura ed esercizio di un campeggio nella periferia del medesimo Comune. In tal caso, infatti, non vi è dubbio che si tratta di attività concorrenziale, il che manifesta la diretta correlazione tra l'oggetto della discussione finalizzata all'adozione della suddetta deliberazione e l'attività gestita dalla società di cui l'Assessore è legale rappresentante e denota, per tale ragione, una situazione di conflitto tale da essere potenzialmente in grado di influenzare la valutazione dell'interesse pubblico connesso alle scelte dell'Amministrazione comunale (1).

(1) Ha osservato la sentenza in rassegna che, nella specie, vi è stata, nell'emanazione della delibera in questione, una evidente violazione dei doveri istituzionali assessorili e, in particolare, del divieto di astensione ex art. 78, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 267/2000.

Come è noto, tali commi recitano:

"1. Il comportamento degli amministratori, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all'imparzialità e al principio di buona amministrazione, nel pieno rispetto della distinzione tra le funzioni, competenze e responsabilità degli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, e quelle proprie dei dirigenti delle rispettive amministrazioni.

2. Gli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado."

Tale norma è espressione di un obbligo generale di astensione dei membri di collegi amministrativi che si vengano a trovare in posizione di conflitto di interessi perché portatori di interessi personali, diretti o indiretti, in contrasto potenziale con l'interesse pubblico (cfr. Cons. Stato, sez. II, 18 febbraio 2004, n. 5486, in LexItalia.it, pag. http://www.lexitalia.it/p/cds/cds2_2004-02-18.htm sez. IV, 7 ottobre 1998, n.

1291).

Il conflitto d'interessi, nei suoi termini essenziali vevoli per ciascun ramo del diritto, si individua nel contrasto tra due interessi facenti capo alla stessa persona, uno dei quali di tipo «istituzionale» ed un altro di tipo personale (cfr. Cass., 18 maggio 2001, n. 6853 in materia condominiale; Cass. 28 dicembre 2000, n. 16205, su casi di conflitto di interessi relativi a titolari di cariche pubbliche).

In particolare, secondo il Consiglio di Stato, "come emerge dal tenore letterale dell'art. 78, comma 2, del d.lgs. n. 267 del 2000 e dalla sua ratio, la regola generale è che l'amministratore debba astenersi al minimo sentore di conflitto di interessi, reale o potenziale che sia" (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, sentenza n. 693/2011).

Documenti correlati:

CONSIGLIO DI STATO SEZ. V, sentenza 13-6-2008, pag. http://www.lexitalia.it/p/81/cds5_2008-06-13-2.htm (sulla situazione di interesse che impone l'obbligo di astensione ai componenti degli organi collegiali ed in particolare sulla legittimità o meno di una deliberazione del Consiglio comunale, di revoca del Presidente, alla quale ha partecipato anche un Consigliere legato da rapporti di affinità con il soggetto revocato).

CONSIGLIO DI STATO SEZ. IV, sentenza 21-6-2007, pag. http://www.lexitalia.it/p/71/cds4_2007-06-21-5.htm (sull'obbligo di astensione dei consiglieri comunali che hanno un particolare interesse alla delibera adottata, sulla necessità o meno di notificare ad essi il ricorso con il quale si lamenta la mancata astensione e sulla illegittimità - totale o parziale - che in tal caso si produce; fattispecie relativa ad adozione di una variante al P.R.G.).

CONSIGLIO DI STATO SEZ. V, sentenza 16-6-2005, pag. http://www.lexitalia.it/p/51/cds5_2005-06-16-2.htm (sulla necessità o meno, per ritenere sussistente una situazione di incompatibilità che impone l'astensione, che gli interessi economici comuni siano formalizzati, stabili o continuativi; fattispecie in materia di gare di appalto).

CONSIGLIO DI STATO SEZ. IV, sentenza 26-5-2003, pag. http://www.lexitalia.it/private/cds/cds4_2003-05-26.htm (sull'obbligo di astensione che sussiste nei confronti di coloro che, in sede di adozione di uno strumento urbanistico, si trovano in una situazione di conflitto di interessi).

CONSIGLIO DI STATO SEZ. VI, sentenza 8-5-2001, pag. http://www.lexitalia.it/private/cds/cds6_2001-08-05_1.htm (l'obbligo di astensione del commissario presuppone un'intensa comunanza di interessi economici o di vita con il candidato).

TAR CAMPANIA - SALERNO SEZ. I, sentenza 25-3-2014, pag. http://www.lexitalia.it/p/14/tarcampaniasa_2014-03-25-2.htm (sulla sussistenza o meno dell'obbligo di astensione di un componente della commissione di gara nel caso in cui sussista uno stabile sodalizio professionale e di reciprocità di interessi economici con un partecipante alla gara).

TAR ABRUZZO - L'AQUILA SEZ. I, sentenza 19-3-2014, pag. http://www.lexitalia.it/p/14/tarabruzzoaq_2014-03-19-1.htm (sui presupposti per la sussistenza dell'obbligo di astensione nel caso di interesse proprio o di parenti od affini entro il quarto grado ed in particolare sulla legittimità o meno di una deliberazione del Consiglio comunale riguardante una struttura alberghiera ove alla votazione abbiano partecipato il Sindaco che riveste anche la carica di amministratore di società che gestisce un albergo nel Comune e un Consigliere comunale che è socio di una società il cui oggetto sociale è la realizzazione, l'acquisto e la gestione di alberghi).

TAR LOMBARDIA - MILANO SEZ. IV, sentenza 3-5-2013, pag. http://www.lexitalia.it/p/13/tarlombmi_2013-05-03.htm (sulla portata generale del principio che impone agli amministratori pubblici ed ai componenti degli organi collegiali l'obbligo di astensione in presenza di un personale conflitto di interessi ed in particolare di interessi di parenti o affini fino al quarto grado; fattispecie ad atti relativi ad un concorso in Medicina dell'Università di Pavia per un posto di ricercatore adottati dal padre e dal marito della vincitrice, unica partecipante al concorso stesso).

TAR SICILIA - PALERMO SEZ. I, sentenza 29-1-2013, pag. <http://www.lexitalia.it/p/13/tarsiciliapa 2013-01-29-1.htm> (sulla portata dell'obbligo di astensione ex art. 176 del D.Lgs. 29 ottobre 1955, n. 6 nei confronti dei consiglieri comunali nel caso di sussistenza di un interesse proprio ed in particolare sull'obbligo o meno, nel caso di proposta di decadenza di due consiglieri comunali, per entrambi gli interessati di astenersi e di allontanarsi dall'aula consiliare).

TAR LOMBARDIA - MILANO SEZ. II, sentenza 4-12-2009, pag. <http://www.lexitalia.it/p/92/tarlombmi2 2009-12-04.htm> (sull'ammissibilità o meno di un ricorso proposto da un consigliere comunale avverso una delibera consiliare ritenuta illegittima per violazione del dovere di astensione da parte di alcuni consiglieri comunali che hanno votato in asserita situazione di conflitto di interessi).

TAR PUGLIA - LECCE SEZ. I, sentenza 18-7-2009, pag. <http://www.lexitalia.it/p/92/tarlecce1 2009-07-18.htm> (sui casi in cui sussiste l'obbligo di astensione dal prendere parte a delibere rispetto alle quali sussiste un interesse proprio o di un parente od affine entro il quarto grado).

TAR SARDEGNA - CAGLIARI SEZ. II, sentenza 27-5-2009, pag. <http://www.lexitalia.it/p/91/tarsardegna2 2009-05-27.htm> (sui casi in cui sussiste l'obbligo di astensione dal prendere parte a delibere rispetto alle quali sussiste un interesse proprio o di un parente od affine entro il quarto grado).

TAR LOMBARDIA - BRESCIA, ordinanza 24-6-2005, pag. <http://www.lexitalia.it/p/51/tarlombrescia 2005-06-24o.htm> (sull'obbligo di astensione dei consiglieri comunali che hanno interesse nel caso di adozione del P.R.G. e sulle conseguenze che derivano dall'omessa astensione).

Estremi di pubblicazione: <http://www.lexitalia.it/p/14/tarpugliaba 2014-07-08.htm>

Legislazione: [DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267 \(in G.U. 28 settembre 2000, n. 227 - Suppl. ordinario n. 162/L\). - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.](#)

[TESTO AGGIORNATO ALLA Legge 6 giugno 2013, n. 64 - vedi anche il Testo storico](#)



* Inizio pagina